



Tribunale di Reggio Calabria  
Ufficio Presidenza  
Pervenuto oggi 26/2/2016.  
Rif. nn. 19 e 50/2016 Prot. Int.  
V°, si allega quale parte integrante  
al Vademecum del 23/2/2011,  
agli atti della Presidenza.

*Il Dir. Amm. Coord.*  
*(d.ssa Giuseppina Martuso)*

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

Ordine Avvocati di Reggio Calabria

Magistrati di Reggio Calabria

**VADEMECUM**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLE TABELLE**  
**DI LIQUIDAZIONE CONCORDATA**

Aggiornamento maggio 2015

## 1. Presentazione

Obiettivi - funzionamento - ambito di applicazione - volontarietà dell'adesione - criteri di calcolo - retroattività volontaria

### OBIETTIVI

Dopo il varo del protocollo delle udienze penali, l'Osservatorio sulla Giustizia Penale di Reggio Calabria, con l'impegno congiunto di Magistrati ed Avvocati e la partecipazione delle Cancellerie, per le attività a queste riferibili, attuando un programma teso a migliorare il funzionamento della Giustizia Penale in questa città, ha predisposto una tabella concordata di liquidazione degli onorari professionali, nei processi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato e/o a carico di imputati (o indagati) irreperibili.

Utilizzando queste tabelle si persegue un doppio obiettivo: razionalizzare e rendere il più possibile omogenea la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, di seguito, velocizzare al massimo la fase di liquidazione degli onorari dei difensori dei non abbienti e degli irreperibili.

Si è ritenuto opportuno predisporre anche un modello base di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per fornire uno strumento in grado di far superare la fase dell'ammissione al patrocinio senza "incidenti di percorso", come la mancanza di qualche requisito, formale o sostanziale, ovvero evitando quei fraintendimenti, piccoli e grandi, nella comprensione del testo di legge che, a volte, seri problemi possono riservare a chi dovesse incorrervi. Basti pensare ai numerosissimi processi pendenti a carico di persone cui vengono contestate false dichiarazioni in relazione al reddito personale o dei familiari.

Per questi scopi, come vedremo più avanti, è stato predisposto un modello di istanza con la quale la persona che richiede l'ammissione elegge domicilio presso lo Studio del difensore, ai fini della stessa istanza, consentendo, in tal modo, di effettuare le notifiche necessarie esclusivamente presso il domicilio dell'Avvocato, evitando, altresì, i lunghi tempi necessari per la notifica all'imputato.

Sempre nel modello di istanza di ammissione è prevista l'espressa rinuncia all'impugnazione da parte dell'istante in caso di liquidazione conforme alle tabelle concordate.

Con il meccanismo approntato per velocizzare i tempi di liquidazione, e con gli strumenti dell'elezione di domicilio e della rinuncia all'impugnazione come sopra descritta, si intende ottenere un triplice risultato:

1. ridurre al minimo indispensabile (o, meglio, inevitabile) i tempi necessari per ottenere la liquidazione degli onorari da parte del Giudice;
2. consentire al Giudice di procedere alla liquidazione senza dovere, necessariamente, operare calcoli e controllare burocraticamente le singole voci di pagamento richieste, dotandolo, a questo scopo, di uno strumento in grado di rendere questo specifico compito più agevole e meno oneroso, quanto meno in termini temporali;
3. eliminare i tempi morti e le attese conseguenti alla notifica all'imputato e all'attesa dello spirare del termine per proporre impugnazione contro il decreto di liquidazione.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove tabelle 2015 sono applicabili ai processi celebrati davanti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale e davanti alla Corte di Appello.

Sono altresì regolate, attraverso le tabelle, le liquidazioni relative ai giudizi cautelari (riesame ed appello); giudizi per convalida; procedimenti speciali; incidenti di esecuzione; udienze preliminari con o senza incidente probatorio; giudizi nell'ambito di misure di prevenzione.

L'ambito di applicazione delle tabelle è stato, infine, esteso alle attività difensive rese nella fase delle indagini preliminari.

#### ADESIONE VOLONTARIA

L'attivazione delle tabelle è una scelta totalmente autonoma e discrezionale del difensore.

Questi, valutata l'attività professionale in concreto prestata, e valutata la voce di liquidazione corrispondente, potrà ritenere congrua la

liquidazione prevista, ed attivare in tal modo il meccanismo delle tabelle concordate, ovvero potrà ritenerla non congrua, e presentare un'istanza di liquidazione non vincolata alle tabelle.

In questo caso, l'istanza seguirà la procedura ordinaria e non sarà decisa contemporaneamente al merito del processo.

L'importanza di questo presupposto è assoluta.

E' proprio la volontarietà dell'adesione, *in primis*, a legittimare questo strumento.

L'Avvocato che dovesse ritenere congrua la liquidazione fissata nelle tabelle, presentando l'istanza nei modi e con le forme predisposte per l'applicazione delle tabelle, otterrà la liquidazione dei propri compensi in "tempo reale", dovendo così attendere, una volta depositata la fattura, solo il pagamento da parte dell'ufficio competente.

Qualora il difensore non dovesse ritenere equa o congrua la liquidazione prevista dalle tabelle, potrà procedere per le vie ordinarie.

Il Giudice, per quanto di sua competenza, dovrà limitarsi a verificare che sia stata compiuta l'attività indicata e, accertatane l'effettività, procederà alla liquidazione degli onorari richiesti.

#### CRITERIO DI CALCOLO DELLE VOCI DI LIQUIDAZIONE

I criteri utilizzati per la elaborazione degli onorari possono essere di seguito riassunti.

La base di partenza è rappresentata dal valore medio della nuova tabella 15 "Orlandi" (D.M. 55/14 pubblicato nella G.U. il 2.04.2014) sommando le varie fasi che il tipo di giudizio contempla; sul valore medio si è operata una riduzione dal 20 al 50 % laddove è apparsa opportuna o ragionevole alla luce dei criteri generali indicati dall'art. 12 del Regolamento (ad esempio a causa del ridotto o assente numero di udienze o della maggiore o minore complessità del giudizio). Sul risultato, poi, si è operata la riduzione obbligatoria di 1/3 ex art. 106 bis TUSG introdotto dalla Legge di Stabilità 2014. Gli importi così ricavati, infine, sono stati arrotondati per eccesso o per difetto.

Si può osservare che, rispetto alle tabelle concordate licenziate dall'Osservatorio dopo l'entrata in vigore del D.M. 140/12 ma mai

entrate in vigore, si riscontra un aumento medio di 350 euro al quale andrà sommato il rimborso spese del 15%. Tale risultato appare in linea con l'orientamento legislativo espresso dal nuovo Regolamento per la liquidazione dei compensi teso a non mortificare le legittime aspettative economiche dei difensori che assistono le fasce più deboli della popolazione ma rispetta anche le esigenze di contenimento della spesa espresse dagli organi amministrativi di settore.

#### ENTRATA IN VIGORE

Le tabelle di liquidazione concordata sono state approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dai Magistrati di Reggio Calabria. Su di esse hanno apposto il visto di approvazione sia il Presidente del Tribunale, dott. Luciano Gerardis, sia il Procuratore Capo della Repubblica, dott. Federico Cafiero De Raho. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ne ha deliberato l'entrata in vigore con seduta del 17 aprile 2015. Con la predetta delibera, si è statuita l'applicazione delle nuove Tabelle per le liquidazioni successive al 2 maggio 2015. Il criterio della retroattività - su richiesta del difensore - delle Tabelle concordate, precedentemente vigente, è stato pertanto eliminato.



## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Verbale della riunione 3 febbraio 2016

Sono presenti :

Dr.ssa Gea Bandiera

Dr.ssa Adriana Costabile

Dr.ssa Olga Tarzia

Avv. Giuliana Barberi

Avv. Danilo Sarra

Avv. Natascia Sarra

I presenti, preliminarmente, a nome di tutti i componenti dell'Osservatorio, manifestano i più vivi complimenti alla Dr.ssa Iside Russo per il prestigioso incarico di nuovo Presidente della Corte di appello di Salerno e la ringraziano sentitamente per il prezioso contributo dato in questi anni ai lavori dell'Osservatorio in qualità di rappresentante della ANM.

La Dr.ssa Tarzia porta a conoscenza dell'Osservatorio i rilievi della Dirigenza amministrativa del Tribunale in merito alle vigenti tabelle di liquidazione concordata degli onorari dei difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, rilievi formalizzati con nota a firma del Dr. Cuzzocrea n. 19/2016 del 25 gennaio 2016.

Esaminati e discussi i predetti rilievi, ritenendo gli stessi superabili alla luce dei criteri già adottati dall'Osservatorio nella elaborazione ed applicazione delle tabelle concordate, viene deciso di predisporre una nota esplicativa a favore della Dirigenza ed a cura della Dr.ssa Tarzia.

Prendendo spunto dai rilievi della Dirigenza, vengono evidenziate le difficoltà che il sistema di liquidazione concordata sta incontrando nella pratica applicazione, sia per la scarsa conoscenza della esistenza delle tabelle da parte del foro, sia per le perplessità o addirittura resistenze manifestate da alcuni uffici in merito al meccanismo di liquidazione concordata degli onorari.

Si delibera, pertanto, di predisporre le seguenti azioni immediate tese ad agevolare e rendere più efficace il sistema di liquidazione concordata, ovvero:

1. modificare il vademecum di applicazione delle tabelle concordate e la relativa modulistica già predisposti dall'Osservatorio introducendo:

A) la previsione espressa nel vademecum di applicazione della rinuncia del **pubblico ministero all'opposizione** avverso il decreto di liquidazione degli onorari al difensore ove conforme alle Tabelle concordate vigenti;

B) la specificazione nelle note esplicative delle Tabelle che la **liquidazione delle spese generali** dipende dalla data della sentenza conclusiva del procedimento. In caso di sentenze emesse dal 23/08/2012, data di entrata in vigore del D.M. 140 del 20 luglio 2012, sino al 3/04/2014, data di entrata in vigore del D.M. 55 del 10 marzo 2014, le spese generali non verranno liquidate poiché il D.M. 140/2012, come noto, ne aveva tacitamente abrogato la liquidazione. Per il periodo successivo al 3/04/2014, invece, esse verranno liquidate nella misura del 15% come per legge.

2. pubblicizzare attraverso la mailing list del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il sistema di liquidazione concordata, inviando a tutti gli iscritti i file contenenti le tabelle concordate, il vademecum di applicazione e la modulistica aggiornati;

3. estendere l'ambito di applicazione del sistema di liquidazione concordata alla Corte di appello, previa approvazione e sottoscrizione dei relativi documenti da parte degli organi competenti;

4. promuovere il coinvolgimento degli uffici di Procura nei lavori dell'Osservatorio affinché le iniziative intraprese siano frutto di scelte ampiamente discusse e condivise da tutti gli operatori del diritto.

La riunione si chiude alle ore 17:30.

Il componente verbalizzante  
Avv. Natascia Sarra